

I M U ANNO 2014 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IL DIRETTORE

Visti:

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che disciplina, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa Rifiuti (TARI), dalla Tassa sui Servizi (TASI).

Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8,9 e 14);

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art.13) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il Decreto Legge 16/2012 convertito con modificazione in legge 44/2012;

Il Decreto Legge n. 54/2013;

Il Decreto Legge n. 102/2013;

Il Decreto Legge n. 133/2013;

la Legge n. 124 del 28/10/2013

La delibera di Consiglio Comunale n. 701 del 06/09/2014 di approvazione del regolamento IMU

La delibera di Consiglio Comunale n. 702 del 06/09/2014 di approvazione delle aliquote IMU

PREMESSO

L'IMU, come disposto dalla Legge del 28/10/2013, n. 124, non si applica alle seguenti casistiche:

- Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed alle relative pertinenze;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U., n. 146 del 24/06/2008;
- La casa coniugale, di cui alle categorie catastali esenti, citate in premessa, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale di servizio permanente, appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
- Immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati;
- Immobili destinati alla ricerca scientifica

Si avvisano i cittadini residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis che elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle "prime case".

Pertanto i residenti all'estero dovranno pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case".

INFORMA

Il Comune di Chieti, con delibera di C.C. n. 702 del 05/09/2014, ha approvato le seguenti aliquote:

<i>Casistiche</i>	<i>aliquote</i>	<i>Categorie catastali</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad <i>abitazione principale</i> dei soggetti passivi persone fisiche	0,4 %	A/1,A/8/, A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale	0,9%	C/1,C/3,A/10
Unità immobiliari e pertinenze annesse, concessi a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi risiede.	0,9%	Da A/1 ad A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari utilizzate dagli enti non commerciali (ONLUS), a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall'ente non commerciale utilizzatore;	0,76%	Tutte le categorie
Unità immobiliari possedute ed utilizzate da commercianti e professionisti ed artigiani, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale artigianale, limitatamente al centro storico, come meglio individuati con apposita delibera di Giunta Municipale	0,8%	C/1, C/3, A/10
Aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	1,06%	Tutte le categorie
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa a parenti di primo grado	0,76%	<i>Non sono equiparate ad abitazione principale</i>
Aree edificabili ricomprese sul Piano dei Servizi , delibera CC.305/2006 e Macrozone 30,31,34,39 delibere CC. 521,653,654,884/2008, 879,882 del 2010, 433, 434 del 2012	0,76%	

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze degli immobili di categoria A/1, A/8/,A/9, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**.

Non spetta alcuna detrazione fissa per i figli

Sul sito www.teateservizi.it è disponibile un calcolatore IMU/TASI che consente oltre al calcolo dell'imposta, anche la stampa dell'F/24, compilato in ogni sua parte.

Si ricorda che, anche per l'anno 2014, è riservata allo Stato l'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, e per la restante parte, pari allo 0,3%, al Comune.

Teateservizi srl

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

Non è dovuto, invece alcun versamento per i fabbricati strumentali all'attività agricola, purchè sia riconosciuto il requisito della ruralità.

NOVITA' IMU TERRENI AGRICOLI

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce l'esenzione dei terreni agricoli in base all'altitudine dei comuni.

Nel caso del Comune di Chieti, ubicato ad un'altitudine di 330 metri, i terreni agricoli posseduti o concessi in comodato o in affitto a **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** di all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti all previdenza sociale.

I soggetti passivi che non rientrano nelle categorie citate, devono pagare l' IMU per i terreni agricoli, **ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale**, in unica rata entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota del 10,6 per mille.

DISCIPLINA DEI VERSAMENTI

il pagamento a saldo dell'imposta annuale dovuta da versare **dal 1° al 16 dicembre 2014**, con conguaglio sulla prima rata comprensivo di eventuali variazioni intervenute;

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure In alternativa, i contribuenti possono recarsi presso gli uffici di **Poste Italiane** ove sono disponibili i **bollettini di conto corrente postale 1008857615**, validi per tutti i Comuni ;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune CHIETI C 632

Codici Tributo:

CODICI TRIBUTO IMU	COMUNE	STATO
versamento F 24		
Abitazione principale e pertinenze	3912	
Fabbricati produttivi in categoria D	3930	3925
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri Fabbricati	3918	

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l'imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, oppure sui siti: www.teateservizi.it o del Comune di Chieti www.comune.chieti.it, all'indirizzo e-mail: info@teateservizi.it

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

IL DIRETTORE

Teateservizi srl

Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

Dott. Luciano Iezzi

Chieti, dicembre 2014